



REGIONE DEL VENETO

Protocollo di collaborazione in materia di protezione civile

tra

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

e

Regione del Veneto



80961d2b



La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata da e la Regione del Veneto, rappresentata da

VISTO l'articolo 117 della Costituzione italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con Legge Costituzionale 31 gennaio 1963 n.1;

VISTA la Legge regionale statutaria della Regione Veneto 17/4/2012 n. 1;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018;

VISTA la direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto condividono l'interesse a porre in essere nuove attività ovvero proseguire nelle attività di cooperazione già avviate;

RITENUTO necessario che le attività di cooperazione previste nell'ambito della protezione civile, siano realizzate in modo coordinato anche nel quadro degli strumenti europei per la cooperazione territoriale europea e dei Programmi a gestione diretta UE;

riconoscendo che la cooperazione nel campo della protezione civile contribuisce alla tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente;

in vista dell'obiettivo comune di promuovere una cooperazione bilaterale nel campo della protezione civile, sulla base di mutuo rispetto, uguaglianza e reciproci benefici;

LE PARTI CONVENGONO
quanto segue:



TITOLO I ASPETTI GENERALI

Articolo 1 (Obiettivo del Protocollo)

1. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della Regione del Veneto, consapevoli dei rischi naturali o indotti dalle attività dell'uomo che possono coinvolgere le popolazioni e della necessità che in situazioni di emergenza l'assistenza reciproca sia tempestiva, determinate ad incrementare e favorire la cooperazione nel settore della protezione civile, esprimono la volontà di perseguire la massima reciproca collaborazione e di concertare in modo sinergico gli interventi necessari per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni contermini, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, in caso di emergenza o in vista di un rischio di emergenza, compresi gli incendi boschivi.
2. Nello specifico sono oggetto del presente protocollo gli eventi emergenziali di cui all'art. 7 comma 1, lettere a) e b) della Legge n. 1 del 2 gennaio 2018.
3. La cooperazione specificata nel presente protocollo sarà implementata dalle Parti in accordo con la legislazione europea, nazionale, regionale.
4. Il Protocollo include le seguenti attività:
 - a) scambio d'informazioni nei campi della previsione e prevenzione delle emergenze e della protezione civile, con particolare attenzione alle informazioni riguardanti aspetti tecnico-scientifici;
 - b) sviluppo di strategie e metodologie finalizzate alla riduzione di rischi comuni;
 - c) istituzione di procedure per la gestione operativa al verificarsi sul territorio di situazioni d'emergenza.

Articolo 2 (Misure attuative)

1. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della Regione del Veneto individuano ed elaborano le modalità operative condivise per il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo attraverso gli Allegati tecnici dello stesso e la stesura di procedure specifiche per singoli ambiti d'intervento.
2. La stesura degli allegati tecnici e delle procedure di cui al comma 1 di data successiva al presente documento sarà effettuata da un gruppo di tecnici incaricati dai Direttori della Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Protezione civile della Regione del Veneto.
3. Gli allegati tecnici e le procedure di cui al comma 1 di data successiva al presente documento saranno approvati dai Direttori della Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Protezione civile della Regione del Veneto.



TITOLO II
ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 3
(Attività di previsione, prevenzione di eventi calamitosi e scambio di informazioni)

1. Al fine di attuare le attività di previsione, prevenzione e scambio di informazioni di comune interesse, la Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della Regione del Veneto rafforzano la connessione tra i rispettivi centri operativi regionali, attraverso i quali addivenire alla tempestiva comunicazione reciproca di tutte le informazioni rilevanti, nonché attuano scambi di conoscenze ed addestramenti comuni, con le modalità di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4
(Connessione tra i Centri Operativi)

1. Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il Centro operativo per la protezione civile è individuato presso la Sala operativa regionale di Palmanova; per la Regione del Veneto il Centro operativo della protezione civile è individuato presso il COREM - Centro operativo regionale di coordinamento in emergenza di Venezia Marghera.
2. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della Regione del Veneto intendono rafforzare la connessione tra i propri Centri operativi attraverso il miglioramento del sistema di trasmissione e ricezione dati tra i rispettivi Centri, in particolare:
 - a) dei dati disponibili rilevati dalle reti di sorveglianza sismica e dei dati di previsione e monitoraggio idro-nivo-meteorologico e idraulico rilevati dalle reti osservative e dai sistemi radar installati nei rispettivi territori, ovvero ottenuti da sistemi modellistici, resi disponibili dai relativi Centri Funzionali Decentrati;
 - b) delle informazioni relative alle attività di protezione civile e di pianificazione d'emergenza nelle aree contermini di comune interesse per le due Regioni con modalità che saranno precisate con singoli accordi condivisi.
3. L'utilizzo dei dati di cui punto 2 avviene esclusivamente all'interno delle strutture facenti parte dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile
4. Le modalità tecniche di trasmissione dati e delle informazioni saranno definite congiuntamente.

Articolo 5
(Notifica alle Autorità di Protezione Civile)

1. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della Regione del Veneto si impegnano alla tempestiva comunicazione reciproca, tramite i rispettivi Centri operativi, dell'incombente rischio di emergenza o dell'emergenza in atto, che possa causare pericolo alle popolazioni contermini, ai beni, agli insediamenti e all'ambiente in prossimità dei territori di confine.
2. Le modalità di tali comunicazioni verranno definite congiuntamente.



Articolo 6
(Scambio di conoscenze)

1. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della Regione del Veneto stabiliscono un programma di incontri periodici tra le componenti tecniche delle rispettive strutture.
2. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della Regione del Veneto intendono dare vita allo scambio di conoscenze sui rispettivi progressi tecnico-scientifici rilevanti ai fini di protezione civile, anche avviando progetti congiunti per il successivo sviluppo ed applicazione ai campi della previsione e della prevenzione dei rischi naturali; tali progetti potranno essere compresi nei Programmi comunitari.

Articolo 7
(Addestramenti comuni)

1. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della Regione del Veneto organizzano attività addestrative ed esercitazioni in comune, al fine di condividere le reciproche modalità operative in emergenza ed eventualmente definirne alcune in comune.
2. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della Regione del Veneto collaborano tra loro anche alla formazione e all'addestramento del personale addetto alla protezione civile, sia volontario che professionista, mediante scambio di insegnanti, istruttori, esperti, gruppi e di materiale didattico, in base ai rispettivi programmi di addestramento e nei limiti delle risorse disponibili, nonché delle reciproche esperienze conseguite nel campo della formazione in protezione civile.

TITOLO III
ASSISTENZA RECIPROCA IN CONDIZIONI DI EMERGENZA E COORDINAMENTO
DEI SOCCORSI

Articolo 8
(Richieste di soccorso)

1. Nelle situazioni di emergenza di tipo B in atto sul proprio territorio, lungo la fascia di confine, la Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della Regione del Veneto possono chiedere, tramite i rispettivi Centri operativi, soccorso reciproco. Nelle emergenze di tipo C le Regioni possono chiedere soccorso reciproco, tramite il Dipartimento di Protezione Civile, per tutto il territorio regionale.

Articolo 9
(Operazioni di soccorso)

1. Il soccorso reciproco, compatibilmente con le risorse disponibili, può consistere nell'invio di tecnici specializzati, di squadre di volontari, di mezzi ed attrezzature e di generi di assistenza alla



popolazione contermine colpita, nonché nell'adozione di ogni altra attività utile al superamento delle situazioni di emergenza.

2. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 12, la Protezione civile che richiede il soccorso deve assicurare un adeguato supporto logistico, tramite l'assegnazione di personale addetto alla guida dei soccorritori extraregionali.

3. La Protezione civile che richiede il soccorso è responsabile della direzione e del coordinamento di tali operazioni.

Articolo 10

(Attività di antincendio boschivo)

1. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della Regione del Veneto convengono di prestare reciproca collaborazione nelle attività volte allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi boschivi nelle zone contermini anche migliorando lo scambio di dati, ricerche, studi e informazioni specifiche.

2. In considerazione delle specificità tecniche di tali interventi, le modalità operative della collaborazione in materia di antincendio boschivo sono definite in uno specifico allegato tecnico al presente documento (Allegato 1).

Articolo 11

(Coordinamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio idraulico nei bacini idrografici che interessano le due Regioni)

1. Al fine di definire i rapporti tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nei campi della previsione, prevenzione e risposta ai disastri naturali per quanto riguarda il rischio idraulico sul territorio dei bacini idrografici che interessano le due Regioni sono redatti specifici allegati tecnici del presente Protocollo.

2. Tali Allegati tecnici definiscono, in particolare, la condivisione degli sviluppi modellistici relativi ai bacini di interesse comune e le procedure operative per la comunicazione delle informazioni durante la gestione degli eventi di piena dei corsi d'acqua di cui al comma 1.

3. L'Allegato 2 riguarda la gestione del bacino idrografico del fiume Livenza e in particolare del sottobacino Cellina-Meduna ove sono presenti invasi montani utilizzabili per la laminazione delle piene e la mitigazione degli effetti nelle aree di pianura. Per tale bacino idrografico e per l'attuazione del piano di laminazione della diga di Ravedis, tale Allegato 2 costituisce l'atto istitutivo dell'Unità di Comando e Controllo prevista ai sensi della Direttiva PCM del 27 febbraio 2004 e s.m.i. .

4. L'Allegato 3 riguarda la gestione del bacino idrografico del fiume Tagliamento.

5. Ulteriori allegati potranno essere redatti per gli altri corsi d'acqua di interesse.

TITOLO IV NORME FINALI

Articolo 12

(Aspetti finanziari e copertura assicurativa)

1. La Protezione civile che invia il soccorso sostiene tutti gli oneri relativi al proprio intervento, compreso l'eventuale supporto logistico in loco fino al termine delle operazioni di collaborazione.



2. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della Regione del Veneto garantiscono che gli operatori di protezione civile impiegati nelle operazioni di soccorso nell'area di confine siano dotati di adeguata copertura assicurativa contro i rischi da infortuni e da responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 13
(Accordi e consuetudini preesistenti)

1. Il Protocollo di collaborazione non incide sui preesistenti diritti ed obblighi della Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della Regione del Veneto derivanti da altri accordi e convenzioni.
2. La consuetudinaria cooperazione tra i Comuni lungo il confine tra Regioni resta immutata.

Articolo 14
(Validità del Protocollo)

1. Il presente Protocollo di collaborazione acquista efficacia dalla data della sottoscrizione digitale per una durata di 3 anni tacitamente rinnovabili.
2. Ciascuna parte potrà revocare il presente Protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte. La revoca avrà efficacia immediata a partire dalla data di ricezione di tale notifica.

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Regione del Veneto

.....

.....

(sottoscritto digitalmente)

(sottoscritto digitalmente)

